REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1992

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 898/92 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo al alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (5), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi interinali hanno previsto una riduzione del 20 % sia del prelievo che del dazio della tariffa doganale comune per le importazioni di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 entro determinati limiti quantitativi ; che il regolamento (CEE) n. 898/92 della Commissione (6), ha preso in considerazione soltanto la riduzione del prelievo ; che è pertanto necessario inserire in tale regolamento anche la riduzione del dazio della TDC ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 898/92 è così modificato :

1. All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC applicabili alle carni bovine contemplate dai regimi di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissata al 20 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ».

2. All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente :

« f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

— Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CEE) nº 898/92 ;

— Importafgift of FTT-told i henhold til forordning (EØF) nr. 898/92 ;

— Abschöpfung und Zoll des GZT gemäß Verordnung (EWG) Nr. 898/92 ;

— Εισφορά και δασμός του ΚΔ όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 898/92 ;

— Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EEC) No 898/92 ;

— Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CEE) nº 898/92 ;

— Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CEE) n. 898/92 ;

— Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 898/92 ;

— Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CEE) nº 898/92. ».

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.
(6) GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 44.

3. All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, in ordine al quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi il prelievo intero e i dazi normali della TDC ».

v Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione